

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1570-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 18 febbraio 1971 (V. Stampato n. 2966)*

*modificato dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica nella seduta del 27 maggio 1971*

*modificato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 15 luglio 1971 (V. Stampato n. 2966-B)*

**presentato dal Ministro dell' Interno**

(RESTIVO)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(FERRARI - AGGRADI)

**col Ministro delle Finanze**

(PRETI)

**e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 21 luglio 1971*

**Integrazione dei bilanci comunali e provinciali  
dei comuni e delle province deficitari**

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 420, per l'integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari, nonché le norme sulla copertura delle perdite di esercizio delle aziende speciali di trasporto, contenute nell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, sono prorogate per l'anno 1971.

## Art. 2.

L'autorizzazione ad assumere mutui a copertura dei disavanzi economici dei bilanci per l'anno 1971 delle Province e dei Comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario, che siano stati approvati dai competenti organi regionali di controllo, con le modalità e nei termini previsti dalla legge 10 febbraio 1953, n. 62, viene concessa con decreto del Ministro dell'interno.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

Qualora l'importo del mutuo autorizzato per l'anno 1971 sia inferiore a quello richiesto, il bilancio o la deliberazione divengono esecutivi dopo che la provincia o il comune vi abbiano apportato le variazioni necessarie per il contenimento delle spese entro i limiti del finanziamento consentito.